

Copia

**COMUNE DI CHAMPORCHER**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 51**

**OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA".-**

L'anno duemiladodici addì **tre** del mese di **dicembre** alle ore diciotto e minuti zero presso il palazzo municipale nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
GONTIER Mauro Valerio - Sindaco	Sì
VASSONEY Giorgio - Vice Sindaco	Sì
BAUDIN Fausta Emerica - Assessore	Sì
COSTABLOZ Pasqualino - Assessore	Sì
MINET Roberto - Assessore	Sì
GALLI Manuela - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Gli Assessori non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora DAVID Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor GONTIER Mauro Valerio - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA".-

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 7.12.1998 n° 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO lo Statuto comunale, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 37 del 6.12.2004, come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 45 del 30.11.2006 n° 10 del 13.3.2008 e n° 32 del 18.08.2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 09.10.2012 con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 7 "Determinazione del valore delle aree fabbricabili" del sopra citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che al comma 1 cita come segue:

"Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree fabbricabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio.";

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 73 del 31.07.2006 all'oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione in merito al valore delle aree edificabili" con la quale si sono individuati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili come indicati nella relazione allegata alla deliberazione stessa, considerando che i valori indicati nella tabella di riferimento risultano essere stati impostati sulla base dei seguenti parametri:

- assoggettabilità all'I.C.I. delle aree a partire dal momento in cui le stesse sono state individuate come tali nel Piano Regolatore Generale a fini urbanistici a far data dall'approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale, introducendo tuttavia specifici indici di riduzione del valore di mercato per le aree che siano soggette a vincoli urbanistici, da ridursi progressivamente in relazione all'effettiva concretizzazione dell'edificabilità;
- analisi degli atti notarili di compravendita di aree negli anni 2001-2005, al fine dell'individuazione del valore delle stesse;
- valutazione delle aree a seguito dell'attribuzione di un valore base a metro quadrato (c.d. valore pieno) su ogni singola area normativa, suscettibile di riduzione per le aree soggette a vincoli, sulla base di specifici indici di deprezzamento appositamente individuati;

VISTO l'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (cd. *Salva Italia*), il quale stabilisce che l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, per la cui identificazione «restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'I.C.I.»;

VISTO il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che «la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504»;

CONSIDERATO che, sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria con riferimento ai terreni fabbricabili dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di I.C.I.;

CONSIDERATO che il richiamo contenuto nel D.L. 201/2011 al criterio di determinazione della base imponibile dettato dall'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 costituisce un evidente problema per i Comuni, a fronte di un'imposta caratterizzata dalla presenza di una pesante quota di compartecipazione da parte dello Stato, che – se negli immobili accatastati è stata compensata con un generalizzato aumento sia dei moltiplicatori che delle aliquote di base, il cui effetto è stato sostanzialmente quello di determinare un maggior gettito pressoché equivalente alla quota di imposta di competenza statale – in relazione alle aree edificabili (la cui base imponibile è individuata dal valore venale in comune commercio, del tutto indifferente ai moltiplicatori catastali) determinerà, a parità di aliquote rispetto all'I.C.I., una riduzione del gettito a favore dei Comuni equivalente all'intera quota di competenza dello Stato;

CONSIDERATO quindi che, per compensare il possibile minor gettito relativo alle aree edificabili a fronte della quota di compartecipazione statale al gettito, si rende necessario intervenire non soltanto sul fronte delle aliquote, ma anche sotto il profilo della valorizzazione delle aree edificabili, cercando di avvicinarsi all'effettivo valore di mercato dei terreni;

VISTO, sotto questo profilo, l'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., il quale dispone che *«per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»*;

VISTO altresì l'art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale dispone che *«con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»*;

CONSIDERATO che tale disposizione non appare più applicabile all'Imposta Municipale Propria – a fronte dell'eliminazione del richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 59 D.Lgs. 446/1997, disposto da parte dell'art. 4, comma 1 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 – e che, in ogni caso, la sua applicazione rischierebbero di creare dei problemi nei confronti della quota di imposta dovuta allo Stato, ove i valori determinati dal Comune non fossero effettivamente assimilabili a quelli di mercato;

VISTO altresì l'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che *«ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»*;

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. *decreto Bersani*), il quale – sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari – ha stabilito che *«ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»*;

CONSIDERATO che la legittimità di tale duplice intervento normativo è stata confermata:  
- dalla Corte Costituzionale, la quale, in prima battuta con l'Ordinanza del 27 febbraio 2008 n. 41, ha ribadito la legittimità dell'interpretazione dettata dal Legislatore, evidenziando che

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Champorcher. Responsabile Procedimento: Sonia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*l'edificabilità di un terreno e la conseguente imponibilità ai fini I.C.I. deve essere verificata in base alle sole previsioni del Piano Regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, ai fini fiscali, l'astratta edificabilità del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili;*

- dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, nella sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, ha chiarito che *«il testo della legge non consente più di distinguere a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici, perché se è stato adottato l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G., la situazione in movimento non consente più di beneficiare del criterio statico della valutazione automatica (id est, della valutazione connessa, D.Lgs. 504/1992, art. 5, ex comma 7, al "reddito dominicale risultante in Catasto"): quello che interessa al Legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità, atteso che normalmente ... già l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G. determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo (riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali)».*

Nella propria sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato *«le diversità delle finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale: la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus aedificandi, che non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus aedificandi, fino al perfezionamento dello stesso»,* specificando che lo jus aedificandi e lo jus valutandi *«poggiano su differenti presupposti (il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure: non si può costruire se prima non sono definite tutte le norme di riferimento; si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria, anche prima del completamento delle relative procedure; ... i tempi ancora necessari per il perfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anche a quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano in gioco come elementi di valutazione al ribasso)».*

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che *«la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non edificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore»,* perché con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso;

CONSIDERATO quindi che tale duplice intervento normativo, se da un lato ha confermato che l'imponibilità delle aree edificabili ai fini I.C.I. (così come in generale ai fini delle altre imposte gravanti sul patrimonio) deve intendersi legata alle semplici risultanze del Piano regolatore, a prescindere dalla effettiva edificabilità di fatto, non ha comunque risolto il problema della valorizzazione attribuibile a quelle aree che, pur se teoricamente edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico, risultano di fatto soggette a vincoli ovvero alla preventiva adozione di strumenti urbanistici di dettaglio, sicuramente in grado di differenziarle dalle aree immediatamente utilizzabili a fini edificatori o comunque non vincolate, incidendo di conseguenza sul loro valore;

CONSIDERATO che, in questi ultimi anni, l'attenzione della giurisprudenza si è quindi concentrata sull'aspetto della valorizzazione delle aree edificabili, nel tentativo di fornire un quadro completo in ordine ai criteri di imposizione delle aree, per contemperare la definizione del momento impositivo con una individuazione del valore imponibile che non sia più fissa per tutti i terreni aventi le medesime caratteristiche sotto il profilo urbanistico, ma che tenga conto delle singole peculiarità di ogni area edificabile, intese come elementi di valorizzazione o di svalutazione della singola area rispetto a quella definita sulla carta dallo strumento urbanistico;

CONSIDERATO che tale valutazione deve necessariamente vedere compartecipi – in particolare a fronte dell'introduzione di un'imposta che non ha più quale unico soggetto attivo il Comune, ma anche lo Stato – gli organi istituzionali (in primo luogo il Comune, ma anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio del Registro, così come l'Agenzia del Territorio), al fine di individuare dei criteri estimativi delle aree edificabili che, senza giungere a richiedere la predisposizione di una perizia per

valutare ogni singolo terreno, siano rispondenti alle effettive caratteristiche delle diverse aree edificabili, in modo da poter riconoscere ad ognuna un corretto valore imponibile, in applicazione del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 della Costituzione;

VISTA la comunicazione inviata dal Comune in data 29.10.2012 (ns. prot. n. 5831-5/4/8) all'Agenzia delle Entrate al fine di avere conferma dei valori dalla stessa utilizzati in merito agli accertamenti dell'imposta di registro in relazione alle aree edificabili situate sul territorio comunale;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto a rispondere in merito a quanto richiesto;

CONSIDERATO che non pervengono più gli atti di compravendita da cui eventualmente rilevare i valori di mercato;

RITENUTO opportuno stabilire, al fine di introdurre un corretto criterio di valorizzazione delle aree edificabili, con riferimento in particolare alla decorrenza dell'imposizione a fronte della disposizione interpretativa dettata dall'art. 36, comma 2 L. 248/2006, che l'applicazione dei valori individuati nella presente delibera debba decorrere dalla data di operatività dello strumento urbanistico sulla base delle disposizioni dettate dalla normativa regionale, da intendersi come adozione della deliberazione di adozione definitiva da parte del Comune del P.R.G. o della relativa variante e non, invece, dalla data di adozione preliminare di tale strumento urbanistico da parte del Comune;

CONSIDERATO che, a decorrere da tale data, il Comune dovrà intendersi tenuto, ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, a dare comunicazione formale al proprietario dell'attribuzione all'area posseduta della caratteristica della fabbricabilità, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo;

RITENUTO opportuno, pertanto, in mancanza di dati aggiornati, utilizzare i valori già in uso procedendo con l'adeguamento dei valori delle aree edificabili esclusivamente in riferimento agli aggiornamenti ISTAT;

RITENUTO pertanto di dover recepire i valori così espressi, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, al fine di introdurre dei termini di riferimento per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria dovuta in sede di autoversamento da parte dei contribuenti a partire dall'anno 2012

PRECISATO che tali valori devono peraltro intendersi come valori medi, pur se determinati in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto, a seguito dell'approvazione degli stessi, non si darà comunque luogo a rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versare l'I.M.U. sulla base di valori di mercato più elevati;

PRECISATO altresì che ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

PRECISATO che i valori come sopra definiti sono da ritenersi minimi e validi esclusivamente ai fini della verifica e dell'accertamento dell'I.M.U., intendendo in tale modo che in presenza di denunce contenenti valori maggiori esse si intendono regolari e non si dà corso ad eventuali rimborsi;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46;

PER tutti questi motivi;

CON VOTI unanimi e palesi

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Champorcher. Responsabile Procedimento: Sonia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## **DELIBERA**

- 1) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni di cui in premessa, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'I.M.U. a decorrere dall'anno 2012 sulla base della tabella riepilogativa (Allegato A) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DI INDIVIDUARE altresì gli indici di deprezzamento da applicare ai valori venali sopra individuati, in relazione agli specifici vincoli gravanti su ogni singola area ai fini I.M.U.:

### **Indici di deprezzamento**

La legge istitutiva dell'I.C.I. valevole anche per l'I.M.U. prevede:

“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

#### Aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi

- a) tale valore subirà un ulteriore deprezzamento, sino alla data di approvazione del relativo strumento urbanistico particolareggiato e della relativa convenzione, così definito:
  - area soggetta a PUD o ad altro strumento: 20%.
- b) al momento della stipula delle convenzioni per la realizzazione dei PUD il valore dell'area ritornerà ad essere quello indicato nella tabella di riferimento.
- c) per i periodi pregressi i valori delle aree soggette a strumenti urbanistici sino alla data di approvazione degli stessi, sarà quello indicato nel punto a).

#### Aree soggette ad ambiti inedificabili

A) Ambiti inedificabili per inondazione:

- fascia A (rossa): totalmente inedificabile, riduzione 100%.
- fascia B (gialla): edificabile limitatamente per costruzioni destinate ad attività agricole e residenze rurali, riduzione 80%.
- fascia C (verde): edificabile, nessuna riduzione.

B) Ambiti inedificabili per frane:

- fascia F1 (rossa): totalmente inedificabile, riduzione 100%.
- fascia F2 (gialla): edificabile limitatamente alle autorimesse, riduzione 50%.
- fascia F3 (verde): edificabile, nessuna riduzione.

C) Ambiti inedificabili per valanghe:

- zone ricadenti nella cartografia: riduzione 80%.

### **Clausola di salvaguardia**

In caso di presenza di più vincoli distintamente considerati, gli indici di deprezzamento si sommano algebricamente tra loro prima di essere applicati e non possono comunque determinare una riduzione superiore al 80% del valore base.

Qualora la somma algebrica degli indici di deprezzamento dovesse superare tale percentuale, verrà considerato unicamente il 20% del valore base.

Per l'applicazione degli indici di deprezzamento sopra riportati, i proprietari saranno tenuti alla presentazione di una apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47, comma 1 D.P.R. 445/2000.

Tale documento autocertificativo dovrà essere corredato da adeguata documentazione (planimetrie, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) idonea a dimostrare la reale sussistenza dei requisiti determinanti la riduzione del valore dell'area edificabile.

- 3) DI PRECISARE che i valori come sopra definiti sono da ritenersi minimi e validi esclusivamente ai fini della verifica e dell'accertamento dell' I.M.U., intendendo in tal modo che in presenza di denunce contenenti valori maggiori esse si ritengono regolari e non si dà corso ad eventuali rimborsi.
  
- 4) DI STABILIRE che:
  - eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;
  - ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;
  - a fronte di atti pubblici riportanti valori superiori a quelli di cui alla presente tabella, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta, a decorrere dall'anno di stipulazione dell'atto, ma anche con riferimento al passato, a seguito dell'adozione dei correttivi indicati nella presente deliberazione per la riduzione dei valori in relazione agli anni pregressi.
  
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del regolamento comunale, l'adozione della presente verrà comunicata ai Capigruppo consiliari.-

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GONTIER Mauro Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DAVID Laura

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno 06/12/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 21/12/2012 ai sensi dell'art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 06/12/2012

IL MESSO COMUNALE  
F.to VUILLERMOZ Sonia

\*\*\*\*\*

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva oggi **06/12/2012**, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3.

Champorcher, il 06/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DAVID Laura

\*\*\*\*\*

Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Champorcher, il 06/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_